

VADEMECUM RENDICONTAZIONE SPESE ELETTORALI 2026  
CASTELFRANCO VENETO (TV) – VENEZIA

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito presso la Sezione di controllo per il Veneto ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e dell'art. 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ha ritenuto opportuno, alla luce dell'articolato e complesso quadro normativo di riferimento, tenuto, altresì, conto dell'esperienza maturata in occasione dell'attività di controllo svolta in occasione delle precedenti tornate elettorali, di rendere di seguito alcune, essenziali, indicazioni operative per consentire, da un lato, il corretto adempimento degli obblighi di cui all'art. 12, comma 2 della Legge n. 515/1993, come modificato dall'art. 13, comma 6 della legge 6 luglio 2012 n. 96, inerenti la rendicontazione delle spese elettorali sostenute dai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 e, dall'altro, di ottimizzare le operazioni di acquisizione della documentazione di legge da parte delle liste, dei partiti e dei movimenti politici interessati. A tal proposito si ricorda che il controllo intestato al Collegio istituito presso le Sezioni regionali della Corte dei conti è limitato ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e che la normativa di riferimento opera una netta separazione dell'obbligo di rendicontazione della formazione politica da quello del singolo candidato tanto che anche i controlli sono affidati a due organi distinti:

- apposito Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti con riferimento alla verifica dei rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;
- Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte di Appello del capoluogo di regione con riferimento alla verifica dei rendiconti presentati dai singoli candidati.

\*\*\*\*\*

**Competenza del Collegio regionale di controllo presso la Corte dei conti.**

1. La legge n. 96 del 06 luglio 2012, per effetto delle modifiche apportate con il D.L. n. 91 del 24 giugno 2014 (convertito con modificazioni dalla L. n.116 del 11 agosto 2014) ha introdotto e disciplinato il controllo sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che partecipano alla campagna elettorale con riferimento alle elezioni nei **comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti**. Tale controllo è intestato al Collegio costituito

presso la Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti e ha ad oggetto **esclusivamente** le spese sostenute e le entrate conseguite per la campagna elettorale da ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni.

Restano escluse, come già detto, le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di Sindaco o Consigliere comunale, i quali sono tenuti, a loro volta, ad effettuare la rendicontazione delle spese al Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte di appello, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 515/1993.

### **Indirizzi operativi**

#### **Obbligo di rendicontazione**

**L'obbligo di rendicontazione sussiste anche in caso in cui non siano state sostenute spese o effettuate raccolte di fondi.** In tal caso la lista/partito o movimento è comunque tenuta a presentare il rendiconto a zero.

Tuttavia, si ritiene sufficiente anche la presentazione di una dichiarazione negativa attestante tale circostanza ovvero la produzione in atti di un principio di rendiconto, ossia di elementi dai quali sia possibile desumere in modo chiaro e non equivoco l'assenza totale di spese.

I rendiconti dovranno conformarsi ai seguenti indirizzi:

- 1) il modello del rendiconto da trasmettere al collegio elettorale della Corte dei Conti in adempimento all'obbligo prescritto dall'art. 12 della L. 515 del 1993 deve esporre le spese sostenute e le entrate conseguite dalla lista e pertanto **non può essere utilizzato il modello di rendicontazione di cui all'art 7 della L. 515/1993** poiché questo riferimento normativo disciplina la rendicontazione, al Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte di Appello, delle spese elettorali sostenute dai singoli candidati;
- 2) poiché la normativa prevede la presentazione del rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, e alle correlate fonti di finanziamento della lista partecipante alla consultazione elettorale, qualora la lista elettorale fosse appoggiata da più movimenti o partiti questa è tenuta a presentare un **unico conto consuntivo** relativo a tutte le spese sostenute e a tutte le fonti di finanziamento conseguite dalla stessa e dalle altre Liste collegate;

- 3) **occorre indicare l'ammontare dei finanziamenti con il dettaglio delle singole fonti, specificando, anche, l'elenco dei nominativi degli eventuali finanziatori con l'indicazione dei contributi dagli stessi erogati.** Le contribuzioni conseguite devono essere interamente rendicontate, ancorché utilizzate solo in parte per il finanziamento delle spese sostenute. Ai sensi dell'art. 7 co. 2 della L. 195/1974 nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi da una società a favore della lista/partito o movimento, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, è necessario allegare al rendiconto la delibera dell'organo sociale competente con la quale si approva l'erogazione del finanziamento/contributo e la dichiarazione di regolare iscrizione della somma in bilancio. Per contributi superiori a euro 500,00 nell'anno per soggetto erogatore, alla lista è richiesta l'indicazione dell'identità dell'erogante, l'entità del contributo e la data dell'erogazione (art.1, co. 11, della legge n° 3 del 9 gennaio 2019, parzialmente modificato dall'art. 43, co. 3, lett. a), del decreto-legge n° 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n° 58, recante norme in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici);
- 4) **occorre indicare l'ammontare delle spese sostenute,** espressamente classificate o comunque chiaramente riconducibili alle categorie previste dall'art. 11 della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13 comma 6 della legge n. 96/2012, ossia le spese relative:
- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
  - b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri,
  - c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
  - d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
  - e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria, in

percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate;

- 5) **le spese effettuate e rendicontate devono essere inerenti alla consultazione elettorale.**  
Per il periodo della campagna elettorale si intende quello ricompreso fra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali ed il giorno precedente lo svolgimento della votazione (art. 12, comma 1-bis, della legge 515/1993) fatto salvo l'ulteriore periodo di campagna elettorale relativo all'eventuale ballottaggio.  
Quanto alle operazioni (prestazioni di servizio o cessioni di beni rese alla lista) per le quali siano state emesse fatture in data successiva a quella in cui l'operazione è stata effettuata (ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/1972) e pertanto al di fuori del periodo elettorale, le stesse sono rendicontabili nella misura in cui le spese documentate siano inequivocabilmente riconducibili alla consultazione elettorale oggetto del controllo;
- 6) **al rendiconto dovrà essere allegata, in originale o in copia chiaramente leggibile, la documentazione relativa alle spese rendicontate, che ne dimostri anche l'avvenuto pagamento; la suddetta documentazione dovrà essere raggruppata e numerata secondo le singole voci di spesa previste dall'art. 11 della L. n. 515/1993;**
- 7) **i rendiconti e la documentazione relativa alle spese rendicontate devono essere trasmessi direttamente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto da ciascun rappresentante di partito, lista o movimento, entro 45 giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio comunale e devono essere sottoscritti/trasmessi da una persona fisica che rappresenti il partito, lista o movimento.**  
Tale qualifica deve essere rappresentata in atti. A tal fine, dovrà essere specificate il rapporto funzionale con la lista oltre al riferimento telefonico e di posta elettronica della persona che sottoscrive/trasmette il rendiconto;
- 8) **alla documentazione deve essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del soggetto che ha redatto il rendiconto;**
- 9) La trasmissione potrà avvenire in formato digitale inviando la documentazione a [veneto.legittimita@corteconticert.it](mailto:veneto.legittimita@corteconticert.it),  
oppure a [supporto.sezione.controllo.veneto@corteconti.it](mailto:supporto.sezione.controllo.veneto@corteconti.it)  
oppure in cartaceo in plico chiuso a:  
“Collegio di controllo sulle spese elettorali - Corte dei conti Sezione regionale di controllo per il Veneto – San Marco 3538 – Campo Sant'Angelo 30124 Venezia.

## **Regime sanzionatorio**

Il Collegio può applicare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da euro 50.000 ad euro 500.000 **in caso di mancato deposito dei rendiconti** da parte delle formazioni politiche, per i comuni con la popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- da lire dieci milioni (pari a 5.164,57 euro) a lire cento milioni (pari a 51.645,69 euro) in caso di **mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento**;
- importo variabile, in misura non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente, in caso di **superamento del limite massimo di spesa** previsto dall'art. 10 L. 515/1993 (pari alla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini iscritte nelle liste elettorali del comune).

Referenti per i chiarimenti:

dott. Gianni Gazzetto - [gianni.gazzetto@corteconti.it](mailto:gianni.gazzetto@corteconti.it) - 0412705455;

dott. Aurelio Modoni - [aurelio.modoni@corteconti.it](mailto:aurelio.modoni@corteconti.it) - 0412705460;

dott. Federico Checchin – [federico.checchin@corteconti.it](mailto:federico.checchin@corteconti.it) - 0412705431;

**Elezioni amministrative – Comune di \_\_\_\_\_**

**Anno 2026**

**NOME LISTA/PARTITO/MOVIMENTO \_\_\_\_\_**

**FONTI DI FINANZIAMENTO**

<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>	<b>Importo</b>
a) Risorse proprie della lista, partito, movimento	
b) Altri fondi (specificare modalità/occasione della raccolta e soggetto erogatore ove individuabile)	
<b>Ammontare complessivo delle fonti di finanziamento</b>	

**SPESE SOSTENUTE**

<b>SPESE (ART.11 LEGGE N.515/1993)</b>	<b>Importo</b>
a) produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda	
b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri	
c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo	
d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;	
e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale	
<i>Ammontare complessivo delle spese elettorali ammissibili e documentate (a+b+c+d+e)</i>	
30% a forfait dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate (art.11 co.2 legge n.515/1993)*	
<b>Ammontare complessivo delle spese elettorali</b>	

\* Per le spese a forfait non è richiesto alcun documento contabile allegato; tuttavia, le stesse devono trovare copertura nelle relative fonti di finanziamento.

NOME E COGNOME \_\_\_\_\_

IN QUALITA' DI \_\_\_\_\_

RECAPITO TELEFONICO \_\_\_\_\_

EMAIL \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**FIRMA**

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

**Elezioni amministrative – Comune di \_\_\_\_\_**

**Anno 2026**

**DICHIARAZIONE di ASSENZA DI SPESE**

**NOME LISTA/PARTITO/MOVIMENTO \_\_\_\_\_**

**IL SOTTOSCRITTO \_\_\_\_\_**

**NATO A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_**

**RESIDENTE A \_\_\_\_\_ IN \_\_\_\_\_**

**IN QUALITA' DI \_\_\_\_\_**

**DICHIARA**

**CHE LA LISTA / PARTITO / MOVIMENTO \_\_\_\_\_ NON HA  
SOSTENUTO SPESE ELETTORALI NÉ OTTENUTO FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI.**

**DATA \_\_\_\_\_**

**FIRMA**

\_\_\_\_\_

**RECAPITO TELEFONICO \_\_\_\_\_**

**EMAIL \_\_\_\_\_**

**PEC \_\_\_\_\_**

**Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.**